

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 13 FEBBRAIO 2004
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 22 FEBBRAIO 2005.
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 26 MARZO 2007.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento - 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in attuazione a quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 - Ambito di applicazione - 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Vimodrone sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe - 1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 13.868 abitanti al 31/12/2001¹, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV impositiva.

¹ Frase sostituita a seguito di modifica al regolamento approvata con delibera C.C. n. 6 del 22/02/2005, in vigore dal 1/1/2005. Il testo precedente così recitava: "14.331 abitanti al 31.12.1998". La nuova cifra indicata si riferisce all'ultimo censimento del 21/10/2001.

Art. 4 - Tariffe - Le tariffe dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto a), della Legge 28.12.2001, n. 448, entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio.

Qualora il Comune non delibere entro il termine di cui al comma precedente nove tariffe, si intendono prorogate quelle in vigore.

**CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

Art. 5 - Oggetto - 1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo - 1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

*2-bis. abrogato.*²

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta - 1. L'imposta si determina in base alla superficie

² Comma prima aggiunto a seguito di modifica al regolamento approvata con delibera C.C. n. 6 del 22/02/2005, in vigore dal 1/1/2005 e poi abrogato con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2006. Il testo del comma abrogato, così recitava. *2-bis. Per i manifesti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993, di seguito indicati, non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità:*

a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) annunci mortuari."

della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato: non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Tariffe - 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dall'Ente nei limiti di cui agli artt. 12 - 13 - 14 - 15 del D.Lgs. n. 507/93 per un Comune di IV Classe.

2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 9 - Richiesta di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari - 1.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari ordinari, deve farne apposita domanda al Comune.

2. La domanda, in carta legale, sottoscritta dal richiedente e dall'esecutore delle opere, se dovuta, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare il mezzo;
- c) la descrizione del mezzo, corredata della necessaria documentazione tecnica e del disegno illustrativo, (in duplice copia) e stralcio planimetrico generale della zona scala 1:2000 con indicazione dell'immobile;

d) la documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;

e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

4. Ove si intenda installare il mezzo su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

5. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

6. Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

7. La domanda va consegnata all'ufficio protocollo generale.

8. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo all'ufficio protocollo dell'Ente comunale.

Art. 10 - Autorizzazione - 1. E' fatto divieto di esporre mezzi pubblicitari prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del funzionario responsabile.

2. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) pubblicità non luminosa effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- b) pubblicità non luminosa relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie e con una superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere;
- d) esposizione di targhe professionali in formato non superiore a cm. 40 x 10.

3. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità, enti o privati che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

4. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo

comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.

Art. 11 - Termini per il rilascio della autorizzazione

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale (Ufficio Tecnico).

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. n. 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, la competente Autorità dovrà esprimersi sulla autorizzazione o sul diniego motivato entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente ufficio comunale.

Art. 12 - Archiviazione delle istanze

1. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione entro 60 giorni dalla data di notifica, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

2. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

Art. 13 - Limitazioni e divieti

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora; fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del regolamento d'esecuzione e dalle art. 13 D.lgs. 10/9/93 n.360.

2. E' altresì vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio da veicoli in sosta o in movimento.

3. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari per motivi estetici, viabilistici, di sicurezza stradale e comunque quando si è in

presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

4. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati.

5. E' fatto divieto di installare mezzi pubblicitari nella piazza adiacente via IV novembre oltre quelli previsti nell'allegato "A" di cui all'art. 34.

6. E' fatto divieto di installare cartelli, poster, standardi e impianti similari alle pareti/facciate degli immobili.

Art. 14 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio tributi del Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, il messaggio pubblicitario, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione: il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminari e proiezioni, di cui agli articoli 12, 13 e 14, comma 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminari e proiezioni, di cui agli artt. 12, comma 1 e 3, 13 e 14, comma 1 e 3, del D.lgs. n. 507/93, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento

cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, su apposito modello conforme alla disposizione ministeriale.

3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,37.

Art. 16 - Rettifica ed accertamento d'ufficio -

*1. L'Ufficio Tributi comunale o il concessionario deve provvedere alla notificazione dell'atto impositivo derivante dall'attività di accertamento entro il termine fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*³

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, le motivazioni su cui si fonda la pretesa dell'atto, i relativi interessi ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Nell'avviso devono essere precisate:

- a) l'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico, presso il quale è possibile chiedere informazioni;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20, e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- d) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

4. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93, così come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 473.

5. Gli avvisi di accertamento e rettifica e gli atti sanzionatori sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 17 - Riduzioni dell'imposta - 1. La tariffa della imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18 - Esenzioni dell'imposta - 1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno

³ Comma sostituito con deliberazione C.C. n. 19 del 26/03/2007. Il testo precedente così recitava: "1. Entro il termine di cui all'art. 10 del D.Lgs. 507/93, l'ufficio tributi comunale o eventuale concessionario procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R. secondo disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di notificazioni anche a mezzo posta."

delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 18 bis - Insegne di esercizio – 1. A norma dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 507/93, non è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Per le insegne di esercizio di cui al comma precedente aventi superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Si definisce insegna di esercizio la scritta n caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. L'insegna di esercizio può anche essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - Oggetto - 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella

misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 20 - Superficie degli impianti - 1. Il Comune di Vimodrone, con popolazione al censimento 2001 n. 13.868 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 12 per ogni mille abitanti.

2. Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A" distinti per tipologia.

Art. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni - 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste all'articolo 19 del D.Lgs. n. 507/93 per un comune di IV classe. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per quelli costituiti da più di dodici fogli e maggiorato del 100%.

3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 22 - Modalità delle pubbliche affissioni - 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal concessionario.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il

concessionario rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 26,00 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 23 - Riduzioni del diritto - 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esecuzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

*1-bis. abrogato.*⁴

2. *Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri*

⁴ Comma aggiunto a seguito di modifica al regolamento approvata con delibera C.C. n. 6 del 22/02/2005, in vigore dal 1/1/2005 e poi abrogato con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2007. Il comma abrogato così recitava: "1-bis. La tariffa della imposta è ridotta alla metà per le persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 20-bis del D.Lgs. 507/1993".

*derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.*⁵

Art. 23bis - Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti - abrogato.⁶

Art. 24 - Esenzioni dal diritto - 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esecutiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 25 - Pagamento del diritto - 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 15 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. 26 - Sanzioni tributarie - Si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93, così come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 473.

⁵ Comma aggiunto con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2007.

⁶ Articolo aggiunto a seguito di modifica al regolamento approvata con delibera C.C. n. 6 del 22/02/2005, in vigore dal 1/1/2005 e poi abrogato con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2007. Il testo dell'articolo abrogato così recitava: "**Art. 23bis - Spazi riservati ed esenzione del diritto** - 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui al suindicato art. 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni."

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 - Sanzioni amministrative- 1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative in ottemperanza alle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge n. 689/81, salvo quanto è previsto.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,59 a euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese sostenute.

3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento e addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del responsabile del settore tributi del Comune, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi: nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 28 - Rimborsi - 1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di *cinque*⁷ anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al

⁷Con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2007 la parola: "due" è stata sostituita con la parola: "cinque".

rimborso. Il concessionario provvede nel termine di *centottanta*⁸ giorni.

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella *misura del saggio legale*⁹ a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 29 - Giurisdizione tributaria - 1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla commissione tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Art. 30 - Procedimento - 1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

3. Da parte dell'Ente si osservano anche le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale delle entrate per la parte relativa al contenzioso tributario.

Art. 31 - Procedimento esecutivo - 1. Il tributo dovuto a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposto nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperato con il procedimento indicato nel regolamento delle entrate dell'Ente a carattere generale per le entrate tributarie e si applicano le disposizioni in esso contenute.

Art. 32 - Gestione del servizio - 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

2. Qualora la giunta comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e

⁸ Con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2007 la parola: "novanta" è stata sostituita con la parola: "centottanta".

⁹ Con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2007 la frase: "misura prevista dalla legge" è stata sostituita con la parola: "misura del saggio legale".

funzionale, esso può essere affidato in concessione a terzi con atto di indirizzo motivato ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.lgs. 15.12.1997 n. 446. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

CAPO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI E PUBBLICITARI

Art. 33 - Relazione tecnica- 1. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.lgs n. 507/93 il presente capo determina i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari, e della sua eventuale revisione, stabilendo i criteri per la definizione del progetto di riordino di tutti gli elementi di arredo urbano. Detto piano costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. L'obiettivo del piano è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, della funzione di utilità pubblica degli elementi di arredo urbano, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.

3. Il suddetto piano deve considerare l'opportunità prevista dalla vigente normativa, in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

4. L'affissione dei manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.

5. Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, qualificandone i tipi e le dimensioni. Di seguito viene indicata la "tipologia" degli impianti necessari al soddisfacimento delle sopraindicate esigenze.

Art. 34 - Classificazione e tipologia degli impianti destinati ai manifesti affissi dal servizio pubblico - 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi

impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

2. Gli impianti esistenti e quelli da installare, sono così definiti e ripartiti:

a) spazio commerciale = 68% riservando una quota alle associazioni di cui all'art. 17 (20 spazi contrassegnati con cartello "Riservato" previa autorizzazione comunale);

b) spazio comunale = 26%;

c) spazio epigrafi = 6%.

3. La tipologia degli impianti destinati ai manifesti affissi dal servizio pubblico è la seguente:

a) stendardo monofacciale e bifacciale (costituito da tabella porta manifesti, con formato cm. 140x100, cm. 140x200 e cm. 200x140 e dotato di pali di sostegno);

b) tabella murale (costituita da una tabella porta manifesti, con formato cm. 140x100, cm. 140x200 e cm. 200x140 infissa su muro);

c) trespolo (costituito da tre tabelle porta manifesti, con formato cm. 140x200 e dotato di pali di sostegno tra loro collegati a pianta triangolare);

d) strutture porta striscioni.

4. Le caratteristiche tecnico-morfologiche dei suddetti impianti saranno definite dalla commissione di cui all'art. 44.

5. A norma dell'art. 3, comma 3 del D.lgs. n. 507/93, il Comune di Vimodrone è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di almeno 168,7 mq.

6. Gli spazi, distinti per tipologia, nei quali è consentita l'affissione sono riepilogati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

7. Gli stessi ammontano a complessivi mq 350 di cui mq. 272,23 costituiti da spazi affissionistici su impianto (tabelle murali, stendardi, trespoli, posters) e mq 77,77 con l'utilizzo di spazi su muri, spazi che dovranno essere sostituiti con altrettanti su impianto, con tempi e modalità che verranno definiti dalla commissione di cui al successivo art. 44, tenuto conto delle nuove esigenze territoriali, mantenendo in essere, così, una superficie totale superiore a quella prevista dalla normativa sopra indicata.

8. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23 del D.lgs n. 285/92 e dagli art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 495/92, il presente regolamento, per gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ubicati nelle strade classificate di tipo "E" ed

“F”, deroga e prescrive la distanza minima tra gli impianti o gruppi di impianti, costituiti da un massimo di tre unità, in mt. 20 e stabilisce la rientranza minima degli stessi dal bordo del marciapiede in cm. 30, purché sia rispettato lo spazio minimo per il passaggio pedonale e per i mezzi di locomozione per i portatori di handicap.

9. In caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario provvederà, a proprie spese e senza diritto di rivalsa, alla installazione e manutenzione dei suddetti impianti, esonerando il comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dall'installazione o manutenzione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi.

Art. 35 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette - 1. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, può essere attribuita a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio ed in forma concessionaria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 40% della minima superficie prevista dall'art. 18, 3 comma, del citato D.Lgs 507/93.

2. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente articolo 34, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica e riferita esclusivamente agli impianti di cm. 40x100.

3. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli art. 37 e seguenti del presente regolamento.

4. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione a privati mediante la procedura concorsuale della licitazione, previa predisposizione di apposito capitolato d'onere che preveda la durata della concessione, e l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati gli impianti su suolo pubblico, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

5. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

Art. 36 - Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie - 1. Sono considerati impianti pubblicitari di interesse pubblico quelli collocati

a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi e finalizzati a protezione dei pedoni o dell'utenza dei mezzi pubblici: a fornire indicazioni direzionali o dell'ora esatta, e così via, contenenti messaggi pubblicitari.

2. La tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie è la seguente:

a) transenna parapetonale (impianto con iscrizione pubblicitaria, posizionato su marciapiede e finalizzato alla protezione del passaggio pedonale);

b) pensilina e palina fermata bus (impianti con iscrizione pubblicitaria, posti in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana e dei mezzi pubblici);

c) freccia di segnaletica industriale (impianto su palo, posto sui marciapiedi, contenente indicazioni circa l'ubicazione di attività svolte nell'ambito della zona industriale ed artigianale o in centri commerciali);

d) quadro turistico (impianto con iscrizione pubblicitaria, contenente informazioni ed indicazioni di pubblico interesse, quali la cartina viaria topomastica, numeri telefonici di pronto intervento, dati meteorologici e così via);

e) orologio (impianto con iscrizioni pubblicitarie e dispositivo per la segnalazione dell'ora esatta);

f) cartello (impianto con iscrizione pubblicitaria relativa ad attività artigianale, commerciale o industriale).

3. Le dimensioni caratteristiche tecnico-morfologiche dei suddetti impianti saranno definite dalla commissione di cui all'art. 44 ad eccezione dei cartelli di cui al punto f), che, per ogni singola facciata, dovranno avere una superficie di dimensioni pari a mt. 2 x 1,40 oppure mt. 1,40 x 2.

4. I quantitativi degli elementi di arredo urbano, così come definiti nei precedenti commi 1 e 2, sono quelli determinati nel piano generale dell'arredo urbano, definito dalla commissione di cui all'art. 44, che verrà realizzato dal concessionario unico rispettando l'ubicazione, le forme ed i materiali indicati dalla commissione, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del servizio pubblico di affissioni.

5. Per le prescrizioni vale quanto disposto in merito del D.Lgs n. 285/92 e dal DPR n. 495/92.

6. Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti per anni sei a soggetto privato, diverso dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento consorsorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita gara da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi e da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e

che dimostrano una capacità tecnico-economica adeguata.

7. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 8 del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni materia, oltre ad un canone di concessione annuale, determinato dalla giunta comunale, che sarà posto a base di asta della sopraindicata gara. Detto canone sarà stabilito in percentuale, con un minimo garantito annuo a favore del comune, su tutti gli introiti effettuati a seguito della cessione commerciale degli spazi pubblicitari, dal concessionario del servizio a soggetti privati.

8. Per ogni singola tipologia di spazio pubblicitario l'entità delle tariffe commerciali sarà determinata dalla commissione di cui al successivo art. 44, tenuto conto del listino prezzi valido a livello nazionale.

9. Le tariffe potranno essere adeguate, a partire dal secondo anno dall'inizio della concessione, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata tra il primo ed il dodicesimo mese di ogni anno di concessione.

10. Il concessionario provvederà alla fornitura ed all'installazione, a proprie spese e senza diritto di rivalsa, di tutta l'impiantistica così come prevista dalla commissione di cui all'art. 44 nonché alla relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione e manutenzione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi.

Art. 37 - Classificazione e tipologia di impianti pubblicitari ordinari - 1. Sono considerati impianti ordinari quelli provvisti di scritte o simboli delle attività professionali, commerciali, industriali ed artigianali, apposti presso la sede ove è svolta la attività stessa.

2. La tipologia degli impianti pubblicitari ordinari è la seguente:

- a) impianto a bandiera (insegna, targa od altro, orizzontale o verticale, sporgente dal muro);
- b) impianto frontale (insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, infisso al muro);
- c) collocazione "a giorno" (insegna, targa o altro, collocato su tetti, cancelli, recinzioni, su vetrate degli esercizi pubblici e commerciali, e così via).

3. In ordine agli impianti pubblicitari ordinari vale quanto disposto in merito dal D.Lgs. n. 285/92 e dal DPR n. 495/92.

4. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da

intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune venire rimosse.

5. Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

6. Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. In particolare a partire dalla quota di marciapiede fino alla quota di mt. 4,00 non è ammessa alcuna sporgenza sugli spazi pubblici di oggetti riguardanti eventuali insegne o decorazioni. Al di sopra della quota di mt. 4,00 sono ammesse sporgenze per una profondità massima di mt. 1,20.

7. Non è consentita la collocazione delle insegne luminose e non, a bandiera, attraverso i portici.

Art. 38 - Caratteristiche degli impianti pubblicitari montati su pali - 1. I cartelli, i posters, gli standard e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali, ove possibile.

2. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi: in particolare sono esclusi il legno non trattato e il cartone.

3. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

4. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro e mezzo (1,50 mt.)

5. In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

Art. 39¹⁰ - Norme di sicurezza per la viabilità entro il "Centro abitato" - 1. Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S., delle Società concessionarie di autostrade, dell'Ente proprietario della strada entro il centro abitato, così come definito con atto della G.C. n. 1122 del 30/06/93, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 285/92, si osservano le seguenti prescrizioni atte a garantire la sicurezza per viabilità.

2. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione,

¹⁰ Numerazione corretta a seguito di modifica al regolamento approvata con delibera C.C. n. 6 del 22/02/2005, in vigore dal 1/1/2005.

colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento;

3. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale.

4. I cartelli lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6, come meglio specificato al precedente art. 36 comma 2. 5. Di regola, la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia.

6. Non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal limite della carreggiata, ed inoltre non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

7. In ogni caso, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo e impedimento alla circolazione delle persone invalide.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs n. 285/92 e dell'art. 51 del DPR n. 495/92.

Art. 40 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità - 1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 27 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

4. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

5. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per

qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

6. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 41 - Manutenzione degli impianti - 1. Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

2. Conseguentemente, il comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

3. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 1 nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 42 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune - 1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dalla autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

3. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 43 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali - 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 44 - Commissione per la definizione del "Piano impiantistico"- 1. Per la definizione del piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari, la dislocazione, i quantitativi e le caratteristiche tecnico-morfologiche degli impianti di cui ai precedenti articoli 36-37-38-39-40-41-42-43, viene istituita apposita commissione, così composta:

- a) responsabile del settore gestione territorio - in assenza i responsabili dei servizi;
- b) responsabile settore servizi finanziari;
- d) comandante VV.UU.

2. Coordinatore della commissione è il responsabile settore tecnico (in assenza il responsabile servizio opere pubbliche), al qual competerà di relazionare alla giunta comunale sul deliberato della commissione.

3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato del settore gestione del territorio, che redigerà verbale delle singole sedute.

4. La commissione dovrà deliberare il piano dell'impiantistica entro quattro mesi dall'approvazione del presente regolamento e quindi sottoporlo alle determinazioni della giunta comunale.

5. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e le riunioni saranno tenute, di regola, durante il normale orario di lavoro.

6. Una volta licenziato il piano, la commissione verrà sciolta, salvo riconvocarla in occasione di rielaborazione del piano stesso.

*come integrato, entra in vigore a partire al primo gennaio 2007.*¹²

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- a) dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 495;
- d) dal precedente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni;
- e) dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultino in contrasto con quelle sopra richiamate.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma del presente articolo, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Norme transitorie - 1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati entro 12 mesi dalla data di approvazione del piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari vigenti¹¹ a cura e spese del titolare della autorizzazione.

2. Fino a nuova revisione il piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari è quello approvato con deliberazione della giunta comunale n. 205 del 22/10/2003.

Art. 46 - Entrata in vigore - effetti - disciplina transitori - 1. *Il presente regolamento, così*

¹¹ Parole aggiunte con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2007.

¹² Comma sostituito con deliberazione C.C. n. 19 del 26/03/2007. Il testo precedente era il seguente: "1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2004".